



01.10.2015

Documentazione

Rapporti finali del progetto BEPS dell'OCSE

Introduzione

Con il loro progetto congiunto BEPS («*Base Erosion and Profit Shifting*»), l'OCSE e il G20 intendono contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili verso Paesi con un'imposizione debole o addirittura nulla. Grazie alle interazioni tra le differenti legislazioni tributarie nazionali non dovrebbe in particolare più risultare nessuna doppia non imposizione dei contribuenti.

Il 19 luglio 2013 l'OCSE ha pubblicato il piano d'azione BEPS, che comprende in totale 15 misure e che affronta la problematica in modo globale. I lavori tecnici sono iniziati nel mese di settembre del 2013 e sono attualmente in fase di conclusione. La Svizzera ha partecipato attivamente a tutti i gruppi di lavoro dell'OCSE che si sono occupati del progetto BEPS. I lavori comprendono i seguenti elementi:

- Misura 1 – Soluzione dei problemi di tassazione legati all'economia digitale;
- Misura 2 – Neutralizzazione degli effetti di strutture ibride;
- Misura 3 – Rafforzamento delle prescrizioni sulla tassazione addizionale (cosiddette regole CFC);
- Misura 4 – Limitazione della riduzione dell'utile attraverso deduzioni di interessi o di altre spese finanziarie;
- Misura 5 – Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose tenendo conto di trasparenza e sostanza;
- Misura 6 – Impedire l'abuso delle convenzioni fiscali;
- Misura 7 – Impedire l'elusione artificiale dello statuto di stabilimento d'impresa;
- Misure 8, 9, 10 - Garantire la conformità tra i risultati dei prezzi di trasferimento e la creazione di valore aggiunto;
- Misura 11 – Sviluppo di metodi per registrare e analizzare dati rilevanti ai fini della BEPS e contromisure;
- Misura 12 – Obbligo dei contribuenti a presentare i loro modelli di pianificazione fiscale aggressiva;
- Misura 13 – Verifica della documentazione sui prezzi di trasferimento;
- Misura 14 – Miglioramento dell'efficienza dei meccanismi di soluzione delle controversie;
- Misura 15 – Sviluppo di uno strumento multilaterale.

A che punto sono i lavori dell'OCSE?

Il 21 e il 22 settembre 2015 il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE ha approvato i rapporti finali. Il 1° ottobre saranno presentati al Consiglio dell'OCSE e il 5 ottobre saranno pubblicati dall'OCSE. L'8 ottobre 2015 dovrebbero essere presentati a Lima

ai ministri delle finanze e ai governatori delle Banche centrali del G20. Infine, l'OCSE presenterà i risultati anche in occasione del vertice del G20 che si terrà ad Antalya il 15 e il 16 novembre.

I risultati completano i rapporti intermedi pubblicati nel mese di settembre del 2014 e costituiscono la conclusione ufficiale del progetto. Seguiranno comunque lavori «post-BEPS», intesi tra l'altro a costituire sistemi con cui gli Stati potranno seguire l'attuazione dei risultati del progetto.

Qual è il contenuto dei risultati del progetto?

I risultati finali sono presentati sotto forma di 13 rapporti che comprendono le 15 misure del progetto e le relative raccomandazioni. Dal punto di vista della Svizzera rivestono priorità:

- **Box brevetti / IP box:** è stato elaborato un nuovo standard per l'imposizione privilegiata di beni immateriali (il cosiddetto «approccio Nexus»). Secondo questo approccio, per poter beneficiare di un'imposizione privilegiata i redditi derivanti da determinati beni immateriali devono essere connessi alla ricerca e allo sviluppo effettuati sul luogo dell'imposizione. Gli Stati che dispongono già oggi di IP box devono adeguare questo regime ai nuovi criteri entro il 30 giugno 2021 e adottare misure per impedire nuovi ingressi negli esistenti IP box dopo il 30 giugno 2016. Attualmente nessuno dei 16 IP box esaminati dall'OCSE soddisfa i nuovi criteri.
- **Scambio spontaneo di informazioni su decisioni anticipate in materia fiscale e strumenti analoghi («ruling»):** è stato elaborato un quadro che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni su *ruling* e strumenti analoghi (cosiddetti «*ruling*»). In futuro saranno ritenuti *ruling* che restano ancora applicabili al momento dell'entrata in vigore dello standard. *Gli* Stati che, diversamente dalla Svizzera, dispongono già della necessaria base giuridica per lo scambio spontaneo di informazioni devono anche scambiare informazioni su *ruling* emanati dopo il 1° gennaio 2010 e che erano ancora in vigore nel 2014. Lo scambio spontaneo di informazioni è obbligatorio solo per determinate categorie di *ruling* con i quali è connesso un particolare rischio di diminuzione e di trasferimento degli utili.
- **Regime preferenziale:** l'OCSE ha concluso la verifica di 39 regimi preferenziali di suoi Stati membri e di altri Stati partecipanti al progetto BEPS, tra cui anche cinque regimi svizzeri. Attualmente l'attenzione internazionale non si concentra più sui regimi svizzeri visto che il nostro Paese ha già avviato la Riforma III dell'imposizione delle imprese che prevede l'abrogazione di regimi fiscali non più accettati a livello internazionale. Oltre ai regimi svizzeri anche altri Stati adegueranno i propri regimi preferenziali.
- **Meccanismi per risolvere le controversie:** gli Stati si impegnano a garantire almeno l'accesso alla procedura amichevole se l'applicazione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni potrebbe comportare una doppia imposizione. A complemento di questo impegno un gruppo di Stati, tra cui la Svizzera, ha deciso di andare oltre lo standard minimo e si dichiara disposto a prevedere una procedura arbitrale nel quadro delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

- **Norma contro gli abusi di convezioni per evitare le doppie imposizioni:** le nuove disposizioni contro gli abusi permettono di impedire che i vantaggi di una convenzione per evitare la doppia imposizione siano concessi a persone che non risiedono in nessuno degli Stati contraenti e che non possono quindi beneficiare dei vantaggi previsti in tali convenzioni.
- **Documentazione sui prezzi di trasferimento:** il risultato principale di questa misura è la creazione di un sistema per lo scambio di rapporti Paese per Paese («*country-by-country reporting*»). Il rapporto Paese per Paese si prefigge di fornire una panoramica generale della ripartizione mondiale degli utili di imprese multinazionali nonché dell'ammontare delle imposte versate e di altri indicatori sulla situazione degli attivi del gruppo. Gli Stati devono creare una base giuridica per poter scambiare automaticamente questi rapporti con le autorità fiscali degli Stati in cui si trovano i soggetti giuridici appartenenti al gruppo.

Quali sono le ripercussioni del progetto BEPS sulla Svizzera?

L'obiettivo principale del progetto BEPS è l'imposizione degli utili nel luogo in cui si sono svolte le attività che hanno generato questi utili. Tutti gli Stati partecipanti dovranno procedere ai relativi adeguamenti nella loro legislazione e prassi. La partecipazione di tutte le importanti piazze finanziarie dovrebbe creare condizioni più uniformi in materia di concorrenza fiscale a livello mondiale («*level playing field*»).

- La Svizzera ha già tenuto conto di alcuni risultati del progetto BEPS o lo sta facendo nel quadro di riforme in corso quali, in particolare, la Riforma III dell'imposizione delle imprese (abrogazione di determinati regimi fiscali preferenziali, introduzione di un patent box conforme allo standard).
- Alcuni risultati del progetto BEPS non richiedono particolari misure da parte della Svizzera, poiché essa adempie già i criteri definiti dall'OCSE. A titolo di esempio il nostro Paese soddisfa già le esigenze dello standard in materia di composizione delle controversie poiché le sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevedono già l'accesso a una procedura amichevole e una clausola di risoluzione delle controversie. La Svizzera ha inoltre concluso parecchie convenzioni per evitare le doppie imposizioni contenenti una clausola arbitrale e, con altri Stati, riveste un ruolo pionieristico in questo ambito.
- Alcuni risultati sono standard minimi ai quali la Svizzera (come altri Stati) deve ora conformarsi. Tra questi rientra in particolare lo scambio di informazioni sui *ruling* e lo scambio dei rapporti Paese per Paese («*country-by-country reporting*»). La relativa base giuridica verrà creata dalla Svizzera con l'accoglimento della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa. Lo scambio automatico di informazioni dei rapporti Paese per Paese richiede inoltre la creazione di una specifica base contrattuale e legale. In questo modo sarà possibile garantire una protezione a società multinazionali con sede in Svizzera, soprattutto per quanto riguarda il principio di specialità e la confidenzialità delle informazioni scambiate.

- Infine, alcuni risultati del progetto hanno carattere opzionale. Anche le raccomandazioni possono influenzare l'attrattiva della piazza economica svizzera qualora un gran numero di Stati le attuasse. Il Consiglio federale sta elaborando analisi e opzioni relative al modo di procedere riguardo alle raccomandazioni emanate dall'OCSE.

Organizzazione

L'insieme degli Stati membri dell'OCSE e del G20, come pure alcuni Stati che non sono né membri dell'OCSE, né del G20, partecipano a parità di poteri al progetto BEPS. Si tratta in tutto di più di 60 Paesi. Il progetto BEPS è integralmente condotto in seno all'OCSE sotto la direzione del Comitato degli affari fiscali. I lavori sono ripartiti tra i diversi gruppi e sottogruppi di lavoro, con il sostegno della segretaria dell'OCSE. La Svizzera partecipa attivamente a tutti i gruppi di lavoro, dove fa valere i propri interessi.

¹ La Colombia, la Lettonia, la Malaysia e Singapore.